

Trento, 19 dicembre 2019

Circolare di Studio 9/2019

## **VADEMECUM PER LA GESTIONE DEI CORRISPETTIVI TELEMATICI**

Gentile cliente,

con la presente circolare crediamo di fare cosa gradita nel dare una tabella chiara e schematica delle procedure da adottare nella gestione dei “corrispettivi telematici”, dando indicazioni sulle principali casistiche a cui ci si può trovare di fronte nella gestione quotidiana del Registratore Telematico.

Per semplicità di esposizione specifichiamo che “lo scontrino” come nome non esiste più, ora si chiama **DOCUMENTO COMMERCIALE (nel seguito DC)** e la “cassa” ora si chiama **REGISTRATORE TELEMATICO (nel seguito RT)**.

### **Emissione del documento commerciale**

Questa operazione non comporta particolari novità, si “batterà” la vendita come sempre, ed il cliente uscirà con il DC, l’RT avrà le impostazioni per imprimere sul DC quanto previsto dalla normativa ossia:

- data e ora di emissione;
- numero documento;
- dati anagrafici/ragione sociale del soggetto emittente, compreso di partita
- IVA e ubicazione dell'esercizio;
- nome e cognome del soggetto emittente (se persona fisica);
- dicitura "documento commercia/e di vendita o prestazione";
- descrizione dei beni ceduti o dei servizi resi con il relativo corrispettivo;
- colonna aliquota IVA (espressa in percentuale o con i codici natura);
- numero del Registratore Telematico.
- estremi del pagamento tramite POS; specificazione delle tipologie di pagamento.

**Novità!** Sul DC deve risultare il metodo di pagamento, contanti o “tracciabile”

### **Chiusura giornaliera**

All’atto della chiusura giornaliera il RT trasmette il file del corrispettivo e stampa la ricevuta di esito invio. La trasmissione della chiusura giornaliera deve avvenire **entro 12 giorni** dalla data di riferimento.

### **Periodi di chiusura**

Per le giornate di chiusura il RT memorizza l’assenza di operazioni e alla prima attivazione farà una chiusura con saldo a “zero” che verrà inviata telematicamente a riprova che nel periodo indicato non vi sono corrispettivi.

### **Documento commerciale valido ai fini fiscali**

Ai sensi dell’art. 4 del DM 7.12.2016, il documento commerciale emesso con l’indicazione del codice fiscale o della partita IVA dell’acquirente assume validità a fini fiscali e, pertanto, risulta idoneo ai seguenti scopi:

- deduzione delle spese agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi;
- deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini IRPEF;
- utilizzo della fattura differita ex art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72.

**È però sconsigliata l’emissione della fattura elettronica per operazione per cui sia già stato emesso il DC telematico, questo comporta la duplicazione del dato trasmesso. Per l’emissione della fattura differita si consiglia l’emissione di un documento di trasporto.**

### **Richiesta della fattura da parte del cliente**

Considerato che la fattura **immediata** può essere inviata entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, potrebbe essere opportuno che il commerciante rilasci al cliente, al momento dell’effettuazione dell’operazione, se non è in grado di produrre istantaneamente la fattura, una quietanza (cfr. FAQ Agenzia delle Entrate 21.12.2018 n. 45), che comprovi l’effettuazione dell’operazione.

## Tipologie di Documento Commerciale

Sono previste **tre tipologie** di documento commerciale:

- documento relativo alla **vendita**;
- documento di **annullo**;
- documento per **reso merce**.

È altresì possibile emettere un documento di vendita per regalo, ossia senza evidenza del corrispettivo, come previsto attualmente per il c.d. “**scontrino di cortesia**”.

## Annullo e reso merce

In caso di errori nella rilevazione delle operazioni, la rettifica delle può avvenire mediante:

- le funzioni del registratore o della procedura web, se il documento commerciale non è ancora stato emesso;
- un documento commerciale per annullo o reso merce, se il documento commerciale è già stato emesso.

L'emissione del documento commerciale per annullo o reso merce esige la stampigliatura del riferimento al documento originario.

In caso di utilizzo dei registratori telematici, l'esercente deve ricercare, preliminarmente, il documento commerciale originario all'interno della memoria permanente di dettaglio del dispositivo, verificando la corrispondenza con:

- la matricola del dispositivo da cui è stato emesso il documento commerciale;
- l'identificativo del documento commerciale. Se la ricerca ha esito positivo, è possibile procedere all'emissione del documento per annullo o reso, per un importo pari o inferiore alla capienza di ciascuna aliquota del documento di vendita.

L'Agenzia delle Entrate ha ribadito il principio secondo cui le procedure di reso devono fornire tutti gli elementi che servono a correlare la restituzione del bene ai documenti probanti l'acquisto originario (cfr. principio di diritto 1.8.2019 n. 21), quali:

- le generalità del soggetto acquirente;
- l'ammontare del prezzo rimborsato;
- i dati di riferimento del documento certificativo dell'operazione originaria;

- il numero di identificazione attribuito alla pratica di reso, che deve essere riportato su ogni documento messo per certificare il rimborso.

### Operazioni tramite Ticket Restaurant

L' esercente che, a fronte della somministrazione di alimenti e bevande, accetta il pagamento mediante ticket restaurant deve rilasciare il **documento commerciale** al momento di ultimazione della prestazione e includere tali prestazioni nell'ammontare complessivo giornaliero dei corrispettivi da trasmettere, anche se lo stesso importo sarà oggetto di fatturazione nei confronti della società che emette i buoni.

**Importante ricordare che tali importi NON vanno nel totale dei corrispettivi giornalieri sul registro dei corrispettivi ai fini contabili, ai fini contabili/fiscali avrà rilevanza la fattura emessa nei confronti del gestore dei buoni pasto.**

**In questo caso**, dunque, la medesima operazione **viene certificata due volte**: prima mediante il documento commerciale, poi mediante la fattura. Tale ipotesi sembra dunque costituire un'eccezione alla regola secondo la quale, a fronte dell'emissione della fattura, non ricorre l'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, né l'emissione del documento commerciale.

Secondo quanto **chiarito dall'Agenzia delle Entrate** tale modalità di rilevazione delle operazioni non comporta comunque duplicazioni dell'imposta, in quanto l'IVA a debito dovrà essere computata una sola volta, nella liquidazione relativa al periodo in cui si è verificata l'esigibilità dell'IVA ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72 (ossia, in coincidenza del pagamento del controvalore del buono, ovvero dell'emissione della fattura, se anteriore al pagamento).

È stato altresì precisato che, in caso di disallineamenti tra i dati dei corrispettivi trasmessi in via telematica e l'imposta calcolata in sede di liquidazione periodica dall'esercente, l'Agenzia delle Entrate continuerà a fare riferimento al momento di esigibilità dell'imposta individuato ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72.

### Mancato o irregolare funzionamento dei registratori

In caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore, l'esercente è tenuto a:

- richiedere, tempestivamente, l'intervento di un tecnico abilitato;

- annotare i dati dei corrispettivi delle operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica, finché non sia ripristinato il corretto funzionamento del registratore ovvero servizio sia utilizzato un altro registratore regolarmente in servizio

### Mancanza di connettività del dispositivo

Qualora al momento di chiusura di cassa, il registratore non sia in grado di trasmettere i file al "Sistema AE" per mancanza di connettività alla rete, il file contenente i dati dei corrispettivi, sigillato elettronicamente dal registratore telematico, può essere "copiato" su una memoria esterna (es. chiavetta USB) ed essere, poi, trasmesso, entro i successivi 12 giorni, mediante l'apposita funzionalità di upload disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate nel portale "Fatture e Corrispettivi".

#### Procedure di emergenza

Nel portale "Fatture e Corrispettivi", all'interno dell'area riservata a "Gestori ed Esercenti", sono disponibili (per i singoli operatori e gli intermediari delegati) alcune funzionalità che consentono di gestire "situazioni di emergenza" correlate all'uso di registratori telematici.

Funzionalità utilizzabile	Problema	Modalità di risoluzione del problema
"Assenza di rete"	Il RT non può trasmettere i dati causa assenza di rete Internet o problemi di connettività del dispositivo, ma può effettuare la memorizzazione	Il servizio consente di effettuare l'upload del file XML predisposto e sigillato dal registratore telematico, estratto dal RT e "copiato" su una memoria esterna (es. chiavetta USB). La trasmissione va effettuata entro i successivi 12 giorni e sarà classificata come "trasmissione mediante upload".
"Dispositivo fuori servizio"	Malfunzionamenti del registratore che impediscono sia la memorizzazione che la trasmissione dei dati	Consente di trasmettere i dati aggregati dei corrispettivi. In tal caso, occorre: <ul style="list-style-type: none"> <li>• comunicare lo stato "fuori servizio" del RT;</li> <li>• indicare, mediante l'interfaccia grafica, i dati aggregati dei corrispettivi, che saranno acquisiti dal Sistema;</li> <li>• richiedere tempestivamente l'intervento di un tecnico abilitato.</li> </ul> La trasmissione verrà classificata come "trasmissione per dispositivo fuori servizio". Quando il registratore è fuori servizio, la trasmissione è facoltativa purché l'esercente annoti i corrispettivi delle operazioni giornaliere su apposito registro, anche in modalità informatica, e provveda alla corretta liquidazione dell'IVA.
"Trasmissione scartata"	Il file XML è scartato a causa di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• errata impostazione della "DataOraRilevazione" (errore "00203");</li> <li>• assenza della matricola del punto cassa connesso al "Server RT" (errore "00212").</li> </ul>	Il servizio consente di modificare il file inviato solo con riguardo alla data di rilevazione dei dati e alla matricola di cassa.

### **Esito negativo della trasmissione**

In caso di esito negativo, le informazioni si considerano non trasmesse e gli esercenti sono tenuti a **effettuare il re-invio del file corretto entro i 5 giorni lavorativi** successivi alla comunicazione di scarto (così provv. Agenzia delle Entrate 182017/2016).

Tuttavia, alla luce delle modifiche apportate dall'art. 12-quinquies del DL 34/2019, i dati dei corrispettivi oggetto di scarto dovrebbero poter essere comunque re-inviati entro il dodicesimo giorno successivo all'effettuazione delle operazioni.

\* \* \*

Certi di aver fatto cosa gradita, siamo a vostra disposizione per ogni chiarimento in merito.

Pizzini e Lombardi Stp